

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg. ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 22 maggio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

.....

- 2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 3. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 4. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 5. RICORSO DELL'A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 6. RICORSO DELL'A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 7. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 8. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 9. RICORSO DELL'A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**

La Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.

.....

- 10. RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 12.5.2003 IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003**

La Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

.....

11. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNO' DEL 19.4.2003

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l'avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all'art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

.....

12. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Basile Enrico, Esposito Thomas e Caniani Vincenzo:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

+ * * * * *

Grassi Maurizio e Meloni Luigi:
(istanze reiterate)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;

.....

dirigenti e tecnici

Bellandi Roberto e Micheli Daniele:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 23 maggio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)